

P.P. N. 4302/06 NR.D.A.

1469/11 RGIP.D.A.

Stralfo dal N. 3565/07 RGIP.D.A.

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA  
SEZIONE DEL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
DISPOSITIVO DI SENTENZA EX ART. 442 C.P.P.

Il Giudice per l'udienza preliminare dott. Roberto Carrelli Palombi, all'udienza in camera di consiglio del 20.9.2011 ha pubblicato, mediante lettura, il seguente dispositivo di sentenza

oooooooooooooooooooo

Visti gli artt. 442, 533, 535 e ss. c.p.p.

dichiara:

ALIBERTI Lucio colpevole del reato a lui ascritto e per l'effetto lo condanna alla pena anni tre di reclusione;

ARENA Domenico colpevole dei reati a lui ascritti e, ritenuta la continuazione, lo condanna alla di anni dieci di reclusione;

ARENA Lidia colpevole del reato a lei ascritto e, per l'effetto, la condanna alla pena di anni due di reclusione; pena sospesa e non menzione;

AUDDINO Eligio colpevole del reato a lui ascritto e, per l'effetto, lo condanna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione;

CARBONE Rocco colpevole del reato a lui ascritto al capo 2), con riferimento esclusivo alla pistola calibro 6 ed al capo 3) e, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione;

CONSIGLIO Salvatore colpevole del reato a lui ascritto e, per l'effetto, lo condanna alla pena di anni dieci di reclusione;

MOUBARASKINA Elvira colpevole del reato a lei ascritto e, per l'effetto, la condanna alla pena di anni sei di reclusione;

PESCE Francesco cl. 78 colpevole dei reati a lui ascritti, con esclusione del reato di cui al capo 19 e, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni venti di reclusione ed € 3000.00 di multa;

PESCE Vincenzo cl. 59 colpevole dei reati a lui ascritti e, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni venti di reclusione;

ROMANO Giovanni colpevole del reato a lui ascritto e, per l'effetto, lo condanna alla pena di anni tre di reclusione;

ZUNGRI Francesca colpevole del reato a lei ascritto e, per l'effetto, la condanna alla pena di anni due di reclusione; pena sospesa e non menzione;

previa applicazione a tutti gli imputati della diminuzione speciale di cui all'art. 442 c.p.p.;

condanna tutti gli imputati, "pro quota", al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare;

applica nei confronti degli imputati ARENA Domenico, CONSIGLIO Salvatore, MOUBARASKINA Elvira, PESCE Francesco, PESCE Vincenzo le pene accessorie



dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale per la durata della pena e la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre per ARENA Domenico, CONSIGLIO Salvatore, PESCE Francesco e PESCE Vincenzo e per anni uno per MOUBARASKINA Elvira nonché nei confronti di ALIBERTI Lucio, AUDDINO Eligio, CARBONE Rocco, ROMANO Giovanni la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni;

condanna gli imputati, in solido, al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, che liquida in € 10.000.000,00 (dieci milioni) per la Regione Calabria, € 10.000.000,00 (dieci milioni) per il Ministero degli Interni ed € 50.000.000,00 (cinquanta milioni) per il Comune di Rosarno nonché al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.300,00 per l'avv. Postorino, in € 2607,44 per l'avv. Tavernese ed in € 2.800,00 per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, oltre IVA e CPA;

visti gli artt. 240 e 416 bis c.p. e 12 sexies D.L. 306/1992 (conv. in L. 356/1992)  
ordina la confisca: delle società calcistiche A.S. Rosarno con sede in Rosarno via Magna Grecia e A.S. Dilettantistica Cittanova Interpiana Calcio con sede in Cittanova via T. Campanella, 55 , del supermercato "A&G discount" di Valenzise Giuseppe sito in Rosarno via Nazionale Nord, 27; dell'autovettura Mercedes targata DN 911 VK intestata ad Arena Lidia;

visto l'art. 530 c.p.p.

assolve:

CARBONE Rocco dal reato a lui ascritto al capo 2) con riferimento alla detenzione ed al porto di più armi corte da sparo, perché il fatto non sussiste;

D'AGOSTINO Claudio dal reato a lui ascritto, per non avere commesso il fatto;

PESCE Francesco cl. 78 dal reato a lui ascritto al capo 19), perché il fatto non sussiste;

visto l'art. 425 c.p.p.

dichiara non doversi procedere nei confronti di GIOVINAZZO Francesco in ordine al reato a lui ascritto, perché estinto per morte dell'imputato.

Si riserva il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Reggio Calabria 20.9.2011

Il Giudice  
Dott. Roberto  Carroli Palombi

